DELEGA AL GOVERNO PER L'INTRODUZIONE DELL'EURO

Art. 7

Disposizioni per la ridenominazione in EURO degli strumenti finanziari

Le norme delegate provvedono a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, del debito e degli altri strumenti finanziari dello Stato e di emittenti pubblici. Provvedono altresi' a disciplinare le modalita' per la ridenominazione in EURO, sin dall'inizio del periodo transitorio, degli strumenti finanziari privati, tenendo conto dell'esigenza di non determinare oneri rilevanti a carico degli emittenti. Ferme restando le competenze previste dalla normativa vigente, sono emanate le disposizioni necessarie a determinare, sin dall'inizio del periodo transitorio, i modi per la ridenominazione in EURO dell'unita' di conto utilizzata nei mercati per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti elencati nella sezione B dell'allegato al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e delle merci, nonche' dell'unita' di conto utilizzata nei sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti.

Versione in vigore dal 3 gennaio 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO
Estremi	Legge 17 dicembre 1997, n. 433
Capo	II — Disposizioni specifiche e principi e criteri direttivi speciali di delega legislativa
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/delega-al-governo-per-l-introduzione-dell-euro/art-7-disposizioni-per-la-ridenominazione-in-euro-degli-strumenti-finanziari

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it